

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gherzi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in data 25 ottobre 2017 dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] l'[OMISSIS], cod. fisc. [OMISSIS], avverso il provvedimento in data 19 settembre 2017 del

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona, che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quella del CDD di Bologna con riferimento agli esposti presentati dal dott. [OMISSIS] (n. [OMISSIS]) e dagli avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS] (n. [OMISSIS]) nei confronti dell'avv. [RICORRENTE];

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Broccardo;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, all'esito delle conclusioni del ricorrente, pronunziarsi la cessata materia del contendere;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso rinunciato al ricorso.

FATTO

1. Con provvedimento del 19 ottobre 2017 il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona deliberava la propria incompetenza territoriale a decidere in merito agli esposti presentati in data 5 giugno 2017 e 12 luglio 2017 rispettivamente dal dott. [OMISSIS] e dagli Avv. [OMISSIS] e [OMISSIS] nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], del foro di Rimini e dell'Avv. [OMISSIS], del foro di Pesaro; nello stesso provvedimento si individuava la competenza disciplinare in favore del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, che aveva provveduto a iscrivere nel Registro riservato le due segnalazioni citate in un momento antecedente rispetto alla richiesta degli avv.ti [RICORRENTE] e [OMISSIS] di determinazione della competenza del CDD di Ancona, presentata il 12 agosto 2017;

2. Il CDD di Ancona fondava la propria decisione di incompetenza territoriale sul criterio della prevenzione, posto che già in data 28 luglio 2017 i due procedimenti originati dagli esposti indicati risultavano iscritti nel Registro riservato del CDD di Bologna. Il CDD di Ancona provvedeva pertanto alla trasmissione degli atti al CDD emiliano per competenza determinata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento CNF 2/14 per il procedimento disciplinare.

3. Nel respingere la tesi degli avv.ti [RICORRENTE] e [OMISSIS], il CDD di Ancona riteneva inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 8 c.p.p. - considerato che il principio di sussidiarietà di cui all'art. 59, lett. n) della legge professionale fa riferimento al dibattimento - e riteneva applicabile la disposizione dell'art. 4 del Regolamento CNF 2/14 relativo alla iscrizione della notizia disciplinare.

4. Infine, il CDD di Ancona considera priva di pregio la circostanza, richiamata dagli avv. [RICORRENTE] e [OMISSIS], che in uno dei procedimenti disciplinari fosse indicato quale teste il Presidente del CDD di Bologna, avv. [OMISSIS].

5. Avverso la decisione comunicata via pec in data 19 settembre 2017, l'avv. [RICORRENTE] presentava in data 25 ottobre 2017 ricorso al Consiglio Nazionale Forense muovendo le seguenti censure, nel presupposto che la delibera di incompetenza costituisca una decisione, ai sensi dell'art. 33 del Reg. CNF 2/14 e, pertanto, impugnabile, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione:

A. violazione dell'art. 4, comma 2 Reg. CNF 2/14 che fissa la competenza territoriale nel distretto in cui è stato commesso il fatto disciplinare e quindi, per l'esposto presentato dal dott. [OMISSIS] il CDD di Ancona; in subordine, trova applicazione l'art. 8, comma 3 c.p.p.;

B. violazione dell'art. 11 c.p.p. in relazione all'esposto presentato dall'Avv. [OMISSIS] e dall'Avv. [OMISSIS] dove è citato il Presidente del CDD di Bologna;

C. in via generale, nel censurare la violazione del giusto processo, il ricorrente segnala di aver presentato ricorso al CNF per legittima suspicione ritenendo sussistere la possibilità di turbamento nello svolgimento dei procedimenti disciplinari nei suoi confronti per la pendenza di controversie con diversi COA dell'Emilia Romagna, i cui componenti provvedono ad eleggere i componenti del CDD.

6. Il Consiglio Nazionale Forense fissava l'udienza dibattimentale per il giorno 27 settembre 2018 e ne dava comunicazione alle parti.

DIRITTO

La rinuncia all'impugnazione proposta in udienza da parte del ricorrente dichiarata in udienza costituisce atto idoneo a far dichiarare a questo Consiglio la cessazione della materia del contendere in quanto la manifestazione di volontà del ricorrente, preclude al

l'esame nel merito dei motivi di impugnazione in ordine alla contestata legittimità del provvedimento del CDD di Ancona oggetto di impugnazione con il ricorso depositato.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. e il R.D. 22-01-1934 n. 37

Il Consiglio Nazionale Forense, dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza d'interesse.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 Novembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria